



# CITTA' DI ENNA

C.F. 00100490861- Tel. Centralino 0935-40111

## Area 5/3 - Affari Generali

Servizio Gestione Risorse Umane

Dirigente Dott.ssa **Nadia Palma**

Responsabile del procedimento: Sig. Micale Gianfranco, Tel.0935/40354 – Fax 0935/40357 - email: serviziopersonale1@comune.enna.it

## DETERMINA DIRIGENZIALE

Numerazione Registro Generale n. 363 del 09/03/2016	Pubblicata all'albo On-Line dal 09/03/2016 al 23/03/2016
Area 5 – Gestione Risorse Umane n. 19 - S. – 5/3 del 09/03/2016	Pratica n. 46772 del 09/03/2016 Documento n. 742762

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ROSALIA MUSTICA FUNZIONARIO DIRETTIVO CONTABILE, CTG. D A SVOLGERE INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE PRESSO IL COMUNE DI ASSORO.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si da Atto che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in materia di anticorruzione, non sussistono affinità di parentela e incompatibilità tra il sottoscritto e i soggetti di cui al presente atto

\*\*\*\*\*

**Premesso** che l'ente è sprovvisto di regolamento sulle modalità di autorizzazione , al personale dipendente , allo svolgimento di incarichi extraistituzionali conferiti o in via di conferimento da parte di enti pubblici e privati;

**Vista** l'istanza prot. n. 5811 del 12/02/2016 integrata con successiva nota prot. n. 1007 del 29/02/2016 con la quale la dipendente Dott.ssa Rosalia Mustica, Funzionario Direttivo Contabile categoria D, in servizio presso l'Area 3 – Risorse Finanziarie, ha richiesto l'autorizzazione allo svolgimento di attività di Consulente del Sindaco presso il Comune di Assoro, in materia di servizi finanziari, ai sensi della legge regionale n. 7/1992, art. 14, trasmessa per competenza al dirigente dell'area 3 – servizi finanziari – cui la dipendente è assegnata giusta delibera G.C. n. 260/2015;

**Vista** la nota del dirigente dell'area 3 prot.n. 737052 del 18/02/2016, con la quale si è astenuto dal procedimento per ragioni di incompatibilità ed assunta, da parte della sottoscritta , la competenza sullo stesso nella duplice veste di dirigente ad interim del servizio personale – parte giuridica- e segretario generale dell'ente.

**Visto** l'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo

parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina”;

**Visto** l'articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”;

**Rilevato** che i commi 7, 8, e 9 del medesimo articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, subordinano il conferimento, e quindi l'espletamento di incarichi retribuiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi;

**Vista** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3 (Normativa generale sulle incompatibilità) - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65, Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità, che recita tra l'altro: “(...) fatti salvi i regimi speciali previsti da fonti normative settoriali, le attività extra istituzionale sono da considerarsi incompatibili quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità si riferiscono allo svolgimento di libere professioni.”

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Vista** la richiesta sopra menzionata nonché l'integrazione alla stessa, prot. N. 1007 del 29/02/2016 della dr. Rosalia Mustica, con cui viene evidenziato che l'incarico non è configurabile come rapporto di pubblico impiego, dovrà essere svolto senza vincolo di orario, e non durante orario di servizio presso il Comune di Enna e non ‘...configge con compiti/interessi/attività istituzionali del Comune di Enna ...’

**Ritenuto**, sulla base degli atti istruttori,

- che non sussistono incompatibilità, divieti o impedimenti ostativi fissati dalla legge;
- che non sussistono esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico;
- che, al momento, non si profilano conflitti di interesse, neanche potenziali tra gli interessi del Comune di Enna e l'incarico in oggetto;

**Accertato** che il suddetto incarico

- È compatibile con i compiti dell'Ente;
- non arreca pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Ente ;

**Dato atto** che la dr. Rosalia Mustica ha dichiarato che il compenso che l'amministrazione di Assoro ha intenzione di corrisponderle percepirà un compenso presunto di €. 10.000,00 lordi annui ;

che l'incarico,

- verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio, presso il Comune di Assoro (Enna) e non comporterà alcuna interferenza con l'attività lavorativa ordinaria svolta presso questo Ente;
- non sussistono motivi di incompatibilità ed insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività del Comune di Enna;
- non sussistono attribuzioni specifiche (svolgimento di attività della stessa natura, anche in base a rapporto convenzionale, partecipazione a commissioni ,ecc.) che determinano rapporti con il soggetto che conferisce l'incarico extraistituzionale.

**DATO ATTO CHE.**

- lo svolgimento di tale incarico non si pone in conflitto di interessi con l'attività svolta dal dipendente presso questo Comune;
- la portata dell'impegno richiesto da tale attività collaborativa risulta conciliabile con l'esigenza della salvaguardia dell'energia lavorativa della dipendente a favore di questo ente;
- nel caso specifico, sono fatti salvi gli obblighi di fedeltà e di non concorrenza stabiliti dall'art. 2105 del Codice Civile;

**RILEVATO** che né la richiesta iniziale né quella integrativa indicano il limite temporale di espletamento dell'incarico , ma che non si ritiene dover conferire una autorizzazione a tempo indeterminato , in quanto in contrasto con i principi normativi riguardanti la materia;

**RITENUTO**, per quanto sopra, di poter autorizzare la dipendente Dott.ssa Rosalia Mustica allo svolgimento del suddetto incarico, ponendo, in assenza di indicazioni, il limite temporale di un anno, salvo nuova richiesta, istruttoria e nuova autorizzazione per l'eventuale prosieguo;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il piano anticorruzione anno 2016/2018;

**DATO ATTO** che il presente atto, non comportando movimenti monetari, non necessita del parere preventivo di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 e dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, con determinazione sindacale n. 136/2015

**Determina**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte :

- 1) **di autorizzare** la dipendente Dott.ssa Rosalia Mustica, dipendente di questo Ente funzionario contabile- assegnata all'area 3 – servizi finanziari – a svolgere l'incarico extra-istituzionale di consulenza in materia finanziaria al Sindaco del Comune di Assoro, ai sensi della legge regione siciliana n. 7/1992 art. 14;

2) **di stabilire** che:

- in assenza di indicazioni diverse da parte dell'interessata , la durata dell'autorizzazione è fissata in anni uno, con decorrenza dalla data di formale conferimento di incarico , da comunicare a questo ente;
- tale incarico non dovrà interferire con l'attività svolta dalla dipendente presso il Comune di Enna e dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio prestato presso questo Ente e senza utilizzo di beni, mezzi o attrezzature dell'amministrazione;

3) **di precisare** che dovrà essere cura della dipendente autorizzata con il presente atto.

- Comunicare all'ente il sorgere di qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, o causa di incompatibilità, sopravvenuta, tra le funzioni di istituto svolte presso l'ente e l'incarico oggetto di autorizzazione;
- Comunicare all'ente qualsiasi variazione nello svolgimento dell'incarico autorizzato;
- Comunicare, in via definitiva, l'importo del compenso preventivato dal comune di Assoro per l'incarico in via di conferimento;
- Comunicare i pagamenti avvenuti;

4) **di inviare** copia del presente provvedimento al Comune di Assoro ai fini della rilevazione delle prestazioni rese dal personale delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché all'interessata e al dirigente dell'area 3;

5) **di trasmettere** copia del presente atto al servizio personale per gli adempimenti connessi alle comunicazioni di rito da effettuare all'anagrafe delle prestazioni entro 15 gg. Dalla data di adozione del presente provvedimento ;

6) **di dare atto**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità e correttezza amministrativa della medesima
- non comportando alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale, non viene espresso, invece, sulla presente determinazione, il parere preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del TUEL.

7) Di disporre la pubblicazione del presente atto oltre che all'albo pretorio comunale , nel sito web dell'ente nella sez. Amm. Trasparente - Sezione Personale - autorizzazione - conferimento incarichi ai dipendenti – nonché nella sez. pubblicità atti amministrativi L.R.S. 11/2015.

Il Segretario generale - Dirigente ad interim dell'Area 5

*F.to Dott.ssa Nadia Palma*